

# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1678. Approvazione dello Statuto della Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni sul lavoro. (*Gazzetta Uff.*, 9 ottobre 1920, n. 235).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 13 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, concernente l'ordinamento della Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro ;

Veduta la domanda in data 8 luglio 1926 presentata dalla Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro per ottenere l'approvazione del testo di statuto deliberato dal Consiglio d'amministrazione nella seduta del 1° luglio 1926 ;

Veduto il testo dello statuto predetto ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

*Articolo unico.*

È approvato lo statuto della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, composto di 21 articoli, visto, d'ordin, Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1926.*

*Atti del Governo, registro 253, foglio 30. — CASATI.*

## TITOLO I.

*Costituzione e scopi.*

**Art. 1** — La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, istituita con la convenzione 18 febbraio 1883 (approvata con legge 8 luglio 1883, n. 1473), e riordinata con R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, è ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma.

Essa ha sede centrale in Roma e sedi compartimentali e uffici dipendenti nelle città del Regno che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

La Cassa nazionale è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

**Art. 2** — La Cassa nazionale ha per iscopo di esercitare direttamente o per conto di terzi l'assicurazione e la riassicurazione per gli infortuni sul lavoro in conformità delle leggi e decreti vigenti nel Regno e nelle Colonie e tutti gli altri compiti ai quali sia autorizzata da altre leggi, decreti e disposizioni ministeriali che abbiano riferimento alle finalità dell'Istituto.

La gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è tenuta distinta da quella di ogni altra forma di attività dell'Istituto.

La Cassa nazionale provvede a cure medico-chirurgiche, fisioterapiche ed ortopediche, ed alla rieducazione funzionale e professionale, anche mediante propri istituti, ospedali, ambulatori e posti di pronto soccorso sia nei riguardi dei propri assicurati, sia nei riguardi di operai assicurati presso altri istituti o in genere di invalidi del lavoro.

## TITOLO II.

*Organi della Cassa.*

**Art. 3.** — Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni :

1° approva lo statuto della Cassa e ne delibera le modificazioni ;

2° approva i regolamenti tecnici ;

3° delibera le condizioni generali delle polizze di assicurazione e le condizioni generali di riassicurazione, nonchè i modi di assunzione dei contratti relativi, specialmente per quelli attinenti ai rischi di maggiore entità ;

4° vigila sulla regolare applicazione delle tariffe dei premi per le varie forme di assicurazione ;

5° approva il regolamento degli uffici e quello per il personale ;

6° delibera sull'istituzione dei compartimenti di assicurazione e sull'impianto di sedi e di agenzie ;

7° provvede all'impiego dei fondi ;

8° delibera i criteri per la ripartizione delle spese generali tra le singole gestioni dell'Istituto ;

9° forma ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, nonchè i rendiconti delle singole gestioni, secondo le norme stabilite dal Ministero dell'economia nazionale ;

10° delibera sugli acquisti, sulle vendite e sulle permutate degli immobili, sulle costituzioni di ipoteca e sui consensi per cancellazione, surrogazioni o restrizioni di ipoteche ;

11° delibera su tutti gli argomenti demandatigli dal Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, e dal presente statuto, e sugli altri che il presidente sottopone al suo esame.

Le deliberazioni di cui ai numeri 1 e 2 debbono essere approvate con Regio decreto promosso dal Ministro per la economia nazionale, e quelle di cui ai numeri 3, 8 e 9 debbono essere approvate con decreto del Ministro predetto.

**Art. 4.** — Il Consiglio di amministrazione si aduna, di regola, una volta ogni bimestre, o, quando occorra, in termine più breve, per invito del presidente o per deliberazione del Comitato esecutivo o del Comitato di cui all'art. 21. Esso deve essere altresì convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri in carica.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito ai consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare deve essere diramato per telegramma almeno tre giorni avanti quello dell'adunanza.

Il rappresentante del Ministero delle colonie, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, fa parte del Consiglio secondo il disposto dell'art. 35 del R. decreto 25 maggio 1913, n. 668.

**Art. 5.** — Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno 8 componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti : in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

**Art. 6.** — Il Comitato esecutivo è costituito dal presidente, dai due vice-presidenti e da due membri scelti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno. Qualora la scelta non cada sui rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale e delle finanze, detti rappresentanti possono essere aggregati al Comitato per deliberazione del Consiglio.

Il Comitato esecutivo dura in carica per tutta la durata del Consiglio.

Il Comitato si riunisce, per invito del presidente, di regola una volta al mese: per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri: le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti: a parità di voti prevale quello del presidente.

**Art. 7.** — Il Comitato esecutivo vigila sul regolare funzionamento amministrativo e tecnico delle sedi centrale e compartimentali e degli organi locali: nomina il personale; delibera sulle promozioni e sulle sanzioni disciplinari in quanto non demandate al direttore generale e sulle dispense dal servizio degli impiegati; delibera sull'impiego dei fondi secondo le deliberazioni di massima del Consiglio di amministrazione. Ed in genere, delibera su tutti gli oggetti ad esso specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione e su quelli che non siano espressamente riservati alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed in caso di urgenza, anche su quelli riservati al Consiglio, salvo riferirne in questi due ultimi casi allo stesso Consiglio per la ratifica nella sua prima adunanza successiva.

**Art. 8.** — Il mancato intervento a tre adunanze consecutive del Consiglio o del Comitato, senza giustificato motivo, può produrre la decadenza dall'ufficio, da dichiararsi, su proposta del Consiglio di amministrazione e previa comunicazione all'interessato, con Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Quando per qualsiasi motivo si verifichi nel Consiglio una vacanza, il presidente della Cassa ne dà comunicazione al Ministro per l'economia nazionale perchè si provveda alla nomina del nuovo consigliere.

**Art. 9.** — Le funzioni di segretario nelle adunanze del Consiglio e del Comitato sono tenute da un funzionario della Cassa designato dal Consiglio stesso, su proposta del direttore generale.

Nelle adunanze che il Consiglio o il Comitato deliberino di tenere riservate, il verbale è compilato dal consigliere meno anziano di età.

I verbali del Consiglio e del Comitato sono letti ed approvati nella tornata del Comitato immediatamente successiva; essi sono firmati dal presidente e dal direttore generale o dal presidente e da un consigliere se si tratti di questioni che interessino personalmente il direttore generale.

**Art. 10.** — La rappresentanza legale della Cassa nazionale spetta al presidente, salvo quanto è disposto nel comma seguente.

La rappresentanza legale spetta:

a) al direttore generale nei giudizi tanto in sede amministrativa quanto in sede giudiziaria, nella esecuzione delle deli-

berazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, nonchè in tutti gli atti pei quali la rappresentanza gli sia stata delegata dal presidente ;

b) ai capi dei compartimenti in tutto quanto riguarda i contratti di assicurazione e la liquidazione degli infortuni di competenza del compartimento, nonchè i giudizi relativi.

Il presidente o, per le questioni di propria competenza, il direttore generale ed i capi di compartimento potranno delegare, di volta in volta, in determinati atti, altri funzionari dell'Istituto.

La costituzione della Cassa nazionale come parte civile nei procedimenti penali ed i ricorsi della Cassa medesima avanti le Cassazioni del Regno, il Consiglio di Stato e la Commissione arbitrale centrale per gli infortuni in agricoltura, nonchè la resistenza ai ricorsi stessi, sono autorizzati dal presidente.

**Art. 11.** — Il presidente firma, insieme con il direttore generale gli atti che importino impegni legali per la Cassa nazionale, salvo per gli atti la cui firma sia delegata dal Consiglio al solo direttore generale.

Il presidente, per imprescindibili motivi di urgenza, può emettere provvedimenti su tutte le materie di competenza del Comitato esecutivo, con l'obbligo di riferirne al Comitato nella sua prima adunanza successiva.

**Art. 12.** — I vice-presidenti durano in carica fino all'ordinaria scadenza triennale dall'ufficio di consiglieri.

In mancanza del vice presidente di turno la sostituzione del presidente nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato esecutivo spetta all'altro vice-presidente; mancando anche questo, al membro del Consiglio di amministrazione più anziano di età.

**Art. 13.** — I sindaci debbono :

1° rivedere e controllare le scritture contabili ;

2° fare ispezioni e riscontri di cassa ;

3° rivedere il bilancio annuale consuntivo e riferirne al Consiglio di amministrazione.

I sindaci debbono essere invitati ad assistere a tutte le sedute del Consiglio di amministrazione.

**Art. 14.** — Il direttore generale è a capo di tutti i servizi della Cassa ; provvede alla gestione ordinaria di questi ; sovrintende a tutto il personale, provvede alla sua assegnazione negli uffici e nelle sedi ed ai trasferimenti, ne cura la disciplina ; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ; firma la corrispondenza, le dichiarazioni ed i documenti riguardanti la gestione ; controfirma gli atti che importino impegno per l'Istituto.

Il direttore generale può prendere provvedimenti di urgenza relativi al personale, anche se di competenza del Comitato, salvo a riferirne a questo per la ratifica nella prima riunione.

Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

**Art. 15.** — Gli impiegati della Cassa, esclusi quelli già di ruolo alla approvazione del presente statuto, sono assunti con contratti a tempo secondo le norme ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento del personale. Gli impiegati di ruolo possono optare per i contratti a tempo.

Con la qualità di impiegato all'Istituto sono incompatibili:

1° qualunque impiego pubblico o privato;

2° l'esercizio di qualsiasi industria o commercio o professione, salvo che si tratti di persone addette a particolari servizi tecnici, e previo, in tali casi, il consenso del Comitato esecutivo.

Il regolamento del personale stabilirà le condizioni per le prestazioni pei servizi medici e legali.

### TITOLO III.

#### *Bilancio e ordinamento finanziario.*

**Art. 16.** — L'esercizio finanziario della Cassa nazionale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere presentato entro il primo trimestre successivo dal direttore generale al Comitato; dopo l'esame e l'approvazione del Comitato, il bilancio è rimesso ai sindaci che ne devono riferire, nel termine 30 giorni al Consiglio di amministrazione.

Entro 15 giorni dall'approvazione del Consiglio, il bilancio deve essere rimesso al Ministero dell'economia nazionale con la relazione dei sindaci.

**Art. 17.** — I fondi disponibili dell'Istituto possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o in cartelle fondiarie;

b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità designati dal Consiglio di amministrazione;

c) in acquisti di immobili o in mutui ipotecari secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione; di regola gli immobili debbono essere destinati per uso di uffici o di servizi della Cassa o di abitazioni degli impiegati della Cassa stessa.

L'acquisto, l'alienazione o la permuta di beni immobili debbono effettuarsi per deliberazione del Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato esecutivo;

d) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministro per l'economia nazionale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

È consentito alla Cassa nazionale di conservare gli attuali impieghi anche in forme non previste nel presente articolo, salvo a procedere gradatamente alla loro eliminazione.

**Art. 18.** — Il patrimonio netto della Cassa al 31 dicembre 1926, quale risulterà dopo prelevate, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, una somma per la costituzione di un fondo di riserva straordinaria di rischio e una somma per integrazione dei fondi di previdenza del personale in dipendenza del riordinamento dell'Istituto, sarà destinato alla costituzione di un fondo di assistenza per gli infortunati e loro vedove ed orfani.

I redditi netti del fondo di assistenza, insieme ai proventi derivanti da istituti o da enti per conto dei quali sia prestata l'assistenza dell'organizzazione sanitaria della Cassa, saranno erogati per gli scopi di cui al terzo comma dell'articolo 2 e per gli altri di assistenza agli infortunati e loro vedove ed orfani oltre il trattamento corrisposto per obbligo di legge, secondo le norme che saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione.

**Art. 19.** — Gli utili netti di bilancio saranno erogati fino a tre decimi al fondo di riserva straordinario di rischio finchè questo abbia raggiunto o si mantenga uguale al dieci per cento del cumulo dei premi di competenza del precedente esercizio; per tre decimi a disposizione del Consiglio di amministrazione che li potrà erogare in premi di operosità al personale e in quegli altri scopi che crederà del caso; per il residuo in aggiunta ai redditi del fondo di assistenza.

#### TITOLO IV.

##### *Disposizioni varie e transitorie.*

**Art. 20.** — Entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto il Consiglio di amministrazione provvederà all'approvazione del nuovo regolamento degli uffici che stabilirà l'ordinamento dei servizi della Cassa nazionale e del nuovo regolamento per il personale che stabilirà lo stato giuridico ed economico e le disposizioni di previdenza per il personale dell'Istituto.

**Art. 21.** — Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di costituire uno speciale Comitato per la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agr. coltura. Detto Comitato sarà formato dal presidente, dai due rappresentanti dei datori di lavoro agricolo, dai due rappresentanti degli assicurati agricoli, dai rappresentanti dei Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze. A detto Comitato spetteranno, per quanto si attiene alla gestione, predetta, tutti i poteri e le facoltà demandate dal presente statuto al Comitato esecutivo, al quale tuttavia rimane devoluta tutta la materia riguardante il personale della Cassa. A detto Comitato

si applicano le norme stabilite dal presente statuto per il Comitato esecutivo.

È in facoltà del presidente di convocare in unica riunione i membri dei due Comitati per decidere su questioni che eventualmente interessino contemporaneamente le due gestioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

*Il Ministro per l'economia nazionale :*

BELLUZZO.

**Regio Decreto-Legge 20 agosto 1926, n. 1524. — Autorizzazione al Fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio somme fino alla concorrenza di L. 6,000,000 alla Società cooperativa edilizia " Aurelia ".**  
(*Gazz. Uff. dell'11 Settembre 1926, n. 1828*).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 65 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge colla legge 17 aprile 1925, n. 473 ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

ART. 1. — Il Fondo per l'emigrazione è autorizzato ad anticipare sulle somme disponibili per investimenti permanenti e mediante eventuali prelevamenti dal fondo di cassa, alla Società anonima cooperativa edilizia « Aurelia » (C. E. A.) fra gli impiegati di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, somme fino alla concorrenza di L. 6,000,000.

I pagamenti delle somme predette verranno effettuati direttamente alle imprese assuntrici dei lavori per conto della Società cooperativa, in base agli stati di avanzamento dei lavori e secondo i patti contrattuali, ad eccezione del primo versamento di un milione che sarà effettuato direttamente alla Società cooperativa per regolarizzare l'operazione per l'acquisto dell'area edificabile.

ART. 2. — In corrispondenza ed a garanzia delle anticipazioni di cui al precedente articolo il Fondo per l'emigrazione pren-

derà prima ipoteca sopra l'area edificabile, di già in proprietà della predetta Cooperativa, per effetto dell'atto di compra-vendita stipulato con rogito del notaio Gaetano Annino in data 1° febbraio 1926.

Il Fondo per l'emigrazione sarà inoltre garantito mediante prima iscrizione ipotecaria a suo favore sui costruendi fabbricati della Cooperativa stessa.

Il trasferimento della proprietà degli appartamenti ai singoli soci non potrà aver luogo che dopo la completa estinzione del mutuo.

ART. 3. — Sulle somme anticipate verrà corrisposto dalla Cooperativa l'interesse annuo del tre per cento.

ART. 4. — Le somme anticipate ed i relativi interessi saranno recuperati dal Fondo per l'emigrazione mediante ritenuta mensile effettuata, per le quote dovute alla Cooperativa da ogni socio assegnatario o locatario dell'alloggio, sugli stipendi e sulle pensioni gravanti sul Fondo stesso.

ART. 5. — Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, verrà approvato il piano di ammortamento per la restituzione integrale delle somme anticipate e dei relativi interessi.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri saranno emanate norme per regolare la concessione in affitto agli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione di un numero di appartamenti non inferiore al quarto di quello totale e per assicurare agli impiegati stessi il diritto di prelazione, per gli alloggi assegnati in proprietà, in caso di trasferimento da Roma dell'assegnatario.

ART. 6. — Gli stanziamenti occorrenti nei bilanci di previsione del Fondo per l'emigrazione saranno disposti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per gli affari esteri.

ART. 7. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1926.*  
*Atti del Governo, registro 252, foglio 59. — COOP.*

## ATTI DI AMMINISTRAZIONE

### Provvedimenti concernenti il personale del Commissariato Generale dell'emigrazione.

*Decreto Ministeriale 22 luglio 1926, registrato alla Corte dei Conti il 27 luglio 1926, reg. III, F. E., fog. 137.*

Pompei Gr. Uff. Raffaele, Ministro plenipotenziario di II<sup>a</sup> classe, Commissario dell'emigrazione, è investito delle funzioni e del titolo di Vice Commissario Generale dell'emigrazione con l'incarico di sostituire il Commissario Generale dell'emigrazione in caso di assenza o di impedimento.

*Decreto Ministeriale 5 maggio 1926, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1926, reg. III, F. E., fog. 113.*

Pace Pietro, usciere nel ruolo del personale subalterno del Commissariato Generale dell'emigrazione, è collocato in aspettativa per servizio militare a decorrere dal 1° maggio 1926.

*Decreto Ministeriale 5 maggio 1926, registrato alla Corte dei Conti il 1° luglio 1926, reg. III, F. E. fog. 119.*

Tuccimei Dott. Tito, I Segretario nella carriera amministrativa del Commissariato Generale dell'emigrazione, cessa dalla temporanea missione presso il R. Ufficio dell'emigrazione in Buenos Ayres, ed è chiamato a Roma a disposizione del Commissario Generale.

*Decreto Ministeriale 15 maggio 1926, registrato alla Corte dei Conti il 9 luglio 1926 reg. III, F. E., fog. 124.*

- 1) Fago Cav. Uff. Dott. Cataldo Amedeo,
- 2) Marone Comm. Dott. Vincenzo,

Primi Segretari nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, sono nominati Vice Consiglieri dell'emigrazione e sono collocati nel grado VII della tabella di classificazione di cui all'allegato 1° del R. D. L. 26 giugno 1925, n. 1603 (Gruppo A, Carriera tecnica) con decorrenza dal 16 maggio 1926.

*Decreto Ministeriale 12 giugno 1926, registrato alla Corte dei Conti il 1° luglio 1926, reg. III, F. E., fog. 117.*

Il Dott. Orlandini Gustavo, Segretario in prova nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è definitivamente confermato in servizio.

*Decreto Ministeriale 30 giugno 1926, registrato alla Corte dei Conti il 24 agosto 1926, reg. III, F. E., fog. 159.*

Orlandini Dott. Gustavo, confermato alla direzione della Casa degli emigranti Bardonecchia, con l'indennità di carica prevista dall'art. 20 R. D. L. 15 novembre 1925, n. 2046.

*Decreto Ministeriale 1° luglio 1926, registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio 1926, reg. III, F. E., fog. 128.*

Il Comm. Dott. Mariani Luigi, II° Segretario di Legazione, cessa dall'essere preposto agli Uffici d'emigrazione negli Stati Uniti d'America, in seguito al richiamo in servizio presso l'Amministrazione Centrale del Ministero degli Esteri. Il Comm. Dott. Bonardelli Eugenio, Consigliere dell'emigrazione di II° classe, Ispettore dell'emigrazione in Ottawâ è temporaneamente incaricato anche della reggenza degli Uffici dell'emigrazione in Washington e New York.

*Decreto Commissario Generale 31 luglio 1926, registrato alla Corte dei Conti il 26 agosto 1926, reg. III, F. E., fog. 160.*

Moschettini Cav. Rag. Armando, I° Segretario di Ragioneria in servizio presso il R. Ispettorato dell'emigrazione di Napoli, è richiamato presso l'Amministrazione Centrale del Commissariato dal 1° agosto 1926.

## CIRCOLARI

CIRCOLARE 28 SETTEMBRE 1926, N. 87.

*Ai RR. Uffici Diplomatici e Consolari;**Ai RR. Uffici per l'emigrazione all'estero.*

Si ricorda, affinchè se ne faccia speciale richiamo ai nostri connazionali lavoratori, che col R. Decreto 9 settembre 1926, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 in data 11 settembre 1926, è stato disposto che i biglietti di stato da lire venticinque cesseranno di aver corso legale il 31 dicembre 1926 e saranno prescritti al 30 giugno 1927. Detti biglietti potranno frattanto essere presentati per il cambio presso le Sezioni di R. Tesoreria e presso gli uffici postali del Regno. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 30 SETTEMBRE 1926, N. 89.

*Agli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco;**Ai Capi dei Servizi di emigrazione nei principali posti di transito e confine;**Ai Delegati provinciali dell'emigrazione.*

## OGGETTO

Applicazione del R. Decreto 20 agosto 1926, N. 1480, sull'arrotondamento dei pagamenti.

Come è noto il R. Decreto-Legge 20 agosto u. s., n. 1480, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 corrente, dispone l'arrotondamento delle somme per i pagamenti da eseguirsi dalle pubbliche Amministrazioni od a favore delle stesse.

Occorre pertanto che codesto Ufficio si attenga alle disposizioni del predetto decreto, tenendo presente le istruzioni che seguono:

I. — *Limiti delle somme soggette ad arrotondamento.*

a) I pagamenti sino a lire 20 sono soggetti soltanto all'arrotondamento fino a cinque centesimi, secondo il disposto del Decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1064.

b) I pagamenti superiori a lire 20 e fino a lire 100 vengono arrotondati di cinquanta in cinquanta centesimi, trascurando le frazioni non superiori a centesimi 25, e cioè si pagano lire 20 anche quando siano dovute somme comprese fra lire 20,01 e lire 20,25, lire 20,50 in luogo delle somme fra lire 20,26 e lire 20,75, lire 21 in luogo delle somme comprese fra lire 20,76 e lire 21,25, e così di seguito.

c) I pagamenti superiori a lire 100 sino a lire 5000 sono arrotondati a lire intere, e cioè si pagano lire 100 se la somma dovuta è compresa fra lire 100,01 e lire 100,50, lire 101 se fra lire 100,51 e lire 101,50, e così via.

d) I pagamenti di somme che superano le lire 5000 vengono arrotondati per multipli di lire 5 e cioè si pagano lire 5000 se la somma dovuta è compresa fra lire 5000,01 e lire 5002,50, lire 5005 se fra lire 5002,51 e lire 5007,50, e così oltre.

## II. — *Pagamenti per i quali non deve effettuarsi l'arrotondamento.*

Per quanto riguarda gli Uffici dipendenti da questo Commissariato Generale, i pagamenti esclusi dalle nuove disposizioni sono quelli concernenti i servizi pubblici come posta, telegrafo, telefono, ferrovie, aziende elettriche municipali, e le imposte dirette e i tributi locali riscossi mediante ruoli.

L'arrotondamento non si applica per i titoli di pagamento che siano disposti in rinnovazione di altri titoli emessi anteriormente al 1° ottobre 1926 e annullati per perenzione.

Si avverte altresì che per i pagamenti riguardanti gli assegni fissi, i fitti e simili, l'arrotondamento dovrà effettuarsi a decorrere dal 1° gennaio 1927.

Richiamo in particolar modo l'attenzione degli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco e degli altri funzionari, autorizzati ad emettere buoni su mandati a disposizione, per il computo delle ritenute. Come è prescritto dall'art. 1, ultimo comma del citato R. Decreto 20 agosto scorso, n. 1480, l'arrotondamento si opera sulla somma dovuta al netto delle eventuali ritenute e della tassa di quietanza; però l'ordine di pagamento dovrà essere emesso per tale importo accresciuto della tassa di quietanza, la quale sarà poi trattenuta dalla R. Sezione di Tesoreria con l'applicazione di marche, restando così da corrispondersi ai percipienti la somma risultante dall'arrotondamento eseguito. Sull'ordine di pagamento dovrà essere apposto un apposito timbro con le seguenti indicazioni: *Calcolata la tassa di bollo per quietanza in lire..... da trattenersi con l'applicazione di marche della R. Tesoreria. Somma netta arrotondata da corrispondersi al percipiente: lire.....*

Nell'eseguire la regolarizzazione delle ritenute, le differenze dipendenti dagli arrotondamenti saranno portate ad aumento o diminuzione dell'imposta di ricchezza mobile.

È superfluo infine aggiungere che l'arrotondamento dovrà essere anche effettuato sugli ordinativi da emettersi dagli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco e dai titolari degli altri uffici per il versamento di somme dovute al Fondo dell'emigrazione.

Si attende un cenno di ricevuta della presente con assicurazione di adempimento. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 7 OTTOBRE 1926, N. 91.

*Alle RR. Prefetture, Sottoprefetture e Questure del Regno*  
e per conoscenza :

*Ai RR. Ispettori, Delegati Provinciali ed Uffici di emigrazione nel Regno.*

OGGETTO

**False qualifiche sui passaporti ed irregolari rilasci di passaporti.**

Risulta a questo Commissariato Generale che in seguito al divieto emanato da S. E. il Primo Ministro, Capo del Governo, con la circolare n. 16942 del 12 luglio u. s., di non rilasciare passaporti per l'estero se non per ragioni di affari o di commercio, gli interessati ricorrono a sotterfugi ed inganni onde eludere la citata disposizione ed ottenere il passaporto *da emigrante* dopo gli inutili tentativi per ottenere quello di classe.

Parecchi irregolari rilasci di passaporti da emigrante a falsi emigranti hanno dato luogo a giuste rimostranze da parte di Autorità straniere di frontiera anche per il fatto che i medesimi usufruiscono pure, in base a tale passaporto ed ai documenti di lavoro autentici, ma procurati sia ingannando i datori di lavoro che le Autorità nazionali e straniere, delle facilitazioni ferroviarie concesse agli emigranti dai vari Stati, compreso il nostro.

Indipendentemente anche da ciò, ma dal punto di vista generale col quale dev'essere considerata la questione, poichè la qualifica e posizione sociale del richiedente il passaporto è la base prima di criterio per la scelta del passaporto da rilasciarsi e delle conseguenti e differenti norme da applicarsi per il rilascio secondo che si tratti dell'uno o dell'altro passaporto, si richiama l'attenzione delle Autorità Circondariali delegate al rilascio dei passa-

porti per l'estero sulle disposizioni date con la circolare n. 31 del 9 aprile 1923 relativamente all'accertamento della qualifica e qualità del richiedente il passaporto e sulle false qualifiche in base alle quali dei veri emigranti tentano invece di ottenere il passaporto di classe onde eludere le norme vigenti circa il rilascio dei passaporti da emigrante.

Le anzidette disposizioni si adattano perfettamente anche al caso inverso più sopra rilevato.

Siffatti inconvenienti devono essere perciò assolutamente eliminati. E pertanto, oltre a raccomandare nuovamente di procedere ai prescritti accertamenti, occorre che le SS. LL. facciano presente ai Sindaci e Podestà delle rispettive giurisdizioni che i responsabili, compresi i Pubblici Ufficiali che con dichiarazioni compiacenti o non rispondenti a verità inserite in documenti ufficiali (nulla osta, certificati, ecc.) concorressero a sorprendere la buona fede delle Autorità delegate al rilascio dei passaporti, saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni e penalità previste dagli art. 286 e seguenti del C. P. e dell'art. 68, comma a) del T. U. della legge sulla emigrazione.

Le SS. LL. dovranno all'occasione provvedere severamente, a norma di legge, affinchè tali irregolarità e reati non rimangano più oltre impuniti e vorranno segnalare a questo Commissariato Generale le eventuali denunce e relative sentenze.

Pregasi dare assicurazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 10 OTTOBRE 1926, N. 92.

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno*

*Ai R.R. Ispettori di Emigrazione e agli Uffici di Confine e di Transito nel Regno*

*Ai R.R. Uffici dell'emigrazione all'Estero*

e per conoscenza :

*Ai Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

OGGETTO

Passaporti per la Svezia

In data 1° ottobre c. a. sono entrati in vigore nella Svezia, per quanto concerne la ammissione di sudditi esteri, le disposizioni emanate da quel Governo con i decreti del 4 settembre 1926.

I nuovi decreti disciplinano tutta la materia relativa alla immigrazione e contengono disposizioni speciali e diverse nei vari casi, secondochè si tratta di paesi per i quali l'obbligo del visto

ai passaporti sussiste tuttora, ovvero di paesi per i quali è stato abolito, o di emigranti ai quali non sia stato, o non sia possibile ottenere regolare passaporto.

Per ciò che più direttamente concerne l'Italia le nuove disposizioni prescrivono :

1) Non è richiesto il visto ai passaporti dei sudditi italiani. Però essi, quando si recano nel Regno di Svezia per dedicarsi al lavoro, devono avere sul passaporto un'annotazione nella quale si constati che hanno ottenuto il « permesso di lavoro ».

La istanza per ottenere tale permesso deve essere presentata, o spedita per posta, alla Direzione degli Affari Sociali, ovvero alle Autorità di Polizia del luogo dove il richiedente desidera di avere occupazione, o alla Legazione Svedese, o ai Consolati svedesi autorizzati per vistare i passaporti, le quali Autorità rimetteranno la istanza alla Direzione degli Affari Sociali del Governo svedese.

2) La istanza per ottenere il permesso di lavoro dev'essere fatta per iscritto sopra apposito formulario in tre esemplari, due dei quali devono essere muniti della fotografia del richiedente ; la decisione della Direzione degli Affari Sociali è inappellabile, così come le deliberazioni di revoca.

3) All'entrata nello Stato di Svezia si deve presentare il passaporto, dichiarando per quanto tempo si desidera dimorare e per quale scopo ; se si è provvisti di passaporto o se da questo non risulti la concessione del permesso di lavoro si può essere senza altro respinti dalle Autorità di Polizia. Chi dà di sè informazioni false o trascura la osservanza delle prescrizioni sui passaporti può essere espulso o assoggettato a processo penale e condannato a pagare una multa da 10 a 5000 corone.

Per quanto si attiene al permesso di lavoro, quegli emigranti italiani che, nonostante il rigore delle misure di cui sopra, emanate su pressioni delle locali organizzazioni di lavoro a protezione della mano d'opera nazionale, volessero farne richiesta, si dovranno rivolgere alla Legazione o ai Consolati di Svezia in Italia, per avere gli schiarimenti che occorressero, nonchè i formulari del caso. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 18 OTTOBRE 1926, N. 94.

*Ai RR. Consoli d'Italia in Francia.*

OGGETTO

**Rimpatrio di emigranti**

Come sarà noto alle SS. LL., la Dogana francese accentua sempre più i provvedimenti di rigore a carico dei nostri emigranti rimpatriati quando risultano detentori di denaro o di titoli per un

ammontare superiore a quello dichiarato ovvero a quello consentito dalle vigenti disposizioni del Governo francese che regola la esportazione del denaro dalla Francia. Occorre pertanto fare larga propaganda fra i nostri connazionali delle disposizioni suaccennate, onde evitate le gravi conseguenze a cui andrebbero incontro, facendo presente che da parte delle Autorità italiane nessuna azione è possibile spiegare in loro favore. Tale propaganda riescirà facile alle SS. LL. per i continui contatti che hanno con i nostri connazionali emigrati e principalmente allorchè costoro si recano presso i RR. Uffici consolari per la regolarizzazione dei loro passaporti e per i visti ai congedi stagionali.

Questo Commissariato Generale intanto ha provveduto a fare redigere appositi avvisi a stampa che le SS. LL. vorranno compiacersi fare esporre all'albo degli uffici consolari e possibilmente nelle stazioni ferroviarie, nelle officine e nelle imprese dove vi è notevole numero di nostri operai. Di tali avvisi a stampa invio alle SS. LL. un congruo numero anche perchè siano inviati alle Agenzie Consolari e nel contempo allego pure copie degli stessi avvisi in piccolo formato da distribuirsi a mano e da allegarsi ai passaporti ed ai congedi stagionali.

Confido che anche in questa forma di tutela ed assistenza dei nostri connazionali, le SS. LL. vorranno portare, come sempre, tutto il loro efficace e valido contributo.

Con distinta considerazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 30 OTTOBRE 1926, N. 99.

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno,  
Ai RR. Uffici e Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

OGGETTO

**Consegna dei passaporti per la Francia  
agli emigranti:**

Per meglio assicurare e controllare le partenze degli operai arruolati dagli Uffici dipendenti per conto di Società industriali e Ditte francesi e per impedire principalmente, come talvolta succede, che gli emigranti non ricorrano all'arruolamento collettivo per il tramite dei predetti RR. Uffici considerandolo soltanto come un comodo mezzo per ottenere il passaporto e passare la frontiera, si ritiene opportuno che la consegna dei passaporti agli operai così arruolati per la Francia venga fatta per il tramite dei RR. Delegati Provinciali e dei RR. Uffici di emigrazione, che hanno rilasciato la cartolina d'arruolamento o l'estrattino-contratto in

base al quale l'Autorità Circondariale emette a sua volta il passaporto.

Questo Commissariato Generale, conformemente alle facoltà concessegli dalla legge e dal D. L. 18 maggio 1919 n. 1039, autorizza pertanto le Autorità Circondariali di P. S. a rimettere, previ opportuni accordi ed ogni volta che ne siano richiesti, i passaporti per la Francia così rilasciati ai RR. Delegati Provinciali ed ai RR. Uffici Regionali dell'Emigrazione, incaricati di organizzare il convogliamento degli operai arruolati e di segnalare le partenze agli Uffici di emigrazione di confine.

Qualora la consegna dei passaporti, per imprescindibili necessità, venga fatta direttamente agli interessati dai predetti RR. Uffici e Delegati Provinciali dell'emigrazione, invece che dai Sindaci, essi dovranno assicurarsi dell'identità personale dei titolari prima della consegna, curare l'osservanza delle disposizioni di cui alla circolare n° 4 del 15 gennaio 1926 e provvedere all'autenticazione della firma o croce-segno del titolare sul passaporto, conformemente alle disposizioni vigenti.

Pregasi accusare ricevuta. — DE MICHELIS.

---

CIRCOLARE 30 OTTOBRE 1926, N. 100.

*Ai Sigg. Delegati Provinciali della emigrazione.*

Per dare la maggior diffusione possibile ai comunicati ufficiali di questo Commissariato, ed in generale a tutte le notizie comunque riguardanti l'emigrazione, è stata segnalata l'opportunità dello impianto di uno speciale Albo nell'atrio delle Residenze Comunali, nel quale affiggere gli anzidetti comunicati e le accennate notizie.

Ciò stante, prego la S. V. di volersi subito adoperare presso i Sindaci, i RR. Commissari ed i Podestà dei Comuni della circoscrizione assegnatale, almeno per quei Centri nei quali il problema della emigrazione è più appassionatamente sentito, per ottenere la istituzione sollecita degli speciali Albi sopra accennati a spese di ciascun Comune, e l'assicurazione che l'affissione del notiziario dell'emigrazione e dei comunicati ufficiali del Commissariato verrà eseguita a cura del Comune istesso con la regolarità che è richiesta dalla stessa ben nota importanza dei nostri servizi.

Con distinta considerazione. — DE MICHELIS.

---

## BIBLIOGRAFIA

FERDINANDO NOBILI MASSUERO, *Ombre e luci di due continenti (due anni di politica coloniale e mediterranea)*. Milano, Edizione Alpes, 1926.

I due anni che nelle pagine di questo interessantissimo volume rivivono nel turbine delle loro vicende sono il 1923 e il 1924, che « videro l'aurora della nuova Turchia e il tramonto dell'unità araba », ed i due continenti, le « ombre » e le « luci » dei quali si alternano nei vari capitoli, sono l'Africa e l'Asia, e più propriamente — d'un continente e dell'altro — le parti più vicine al Mediterraneo.

« L'epoca, scrive il N. M., è dominata dalla lotta di astuzie dell'Europa contro la Turchia vincitrice della Grecia, dalla resistenza dell'Inghilterra contro i tentativi di completa indipendenza dell'Egitto, dalla preponderanza sempre più accentuata della Francia nel Marocco e dall'affermarsi sempre più preciso di una nostra politica mediterranea che, se non consegua immediati risultati, pone le basi di un'azione avvenire ».

Niun dubbio che il quadro imponente sia anche « di una avvincente grandezza », e niun dubbio pure che giovi rivederlo sotto l'esperta guida di Ferdinando Nobili Massuero, che se ne dimostra conoscitore perfetto e ad ogni luce sa dare il debito risalto e su ogni ombra affonda sicuro lo sguardo per leggere addentro alle segrete cose. A chi voglia riandare le vicende di quei due anni memorabili nella storia coloniale e mediterranea, il libro di F. N. M. è di grandissima utilità, in quanto che all'acuto osservatore nulla sfugge del corso degli avvenimenti e nessuno meglio di lui potrebbe mostrare quel che essi valgono di per sè e nel quadro più vasto della vita contemporanea.

È da notare che in verità, in quei due anni, di veramente concreto non uscì dal turbine delle vicende che la Turchia di Mustafà Kemal, e che appena ora può dirsi stabilizzata la sistemazione in Arabia, colla definitiva scomparsa del reame hascemita e coll'installazione del monarcato wahabita a Mecca e Medina. Le altre questioni delle quali il volume del N. M. si intrattiene con un largo e coscienzioso esame — questione tunisina, Tangeri, sistemazione marocchina — sono sempre di viva attualità, ed a ben comprenderle nulla gioverà quanto la lettura delle sostanziose pagine del Nostro, che è un conoscitore profondo ed un efficacissimo espositore.

*Ombre e luci di due continenti* è un volume che non può non essere letto da chi si interessi di questioni coloniali e mediterranee. Vi si troveranno

indicazioni preziose, e si sentirà in ogni pagina fermentare un lievito gagliardo di sicura fede nell'avvenire d'Italia, chiamata a sempre meglio assidersi sulle antiche sponde del Mediterraneo per sempre più espandersi sotto l'irresistibile spinta della sua giovinezza sempre rinascente.

MARIO GIANTURCO, *La legislazione sindacale fascista e la riforma costituzionale*, con prefazione di Guido Pighetti e nota di Ulrico Aillaud sulla libertà sindacale. Genova, 1926, casa ed. « Imperia ».

Fra le pubblicazioni intese ad illustrare la grandiosa riforma sindacale animosamente affrontata e portata a termine dal Governo nazionale, questa del Gianturco è una delle primissime in ordine di tempo e resta ancora una delle più maturamente concepite e più solidamente costrutte.

Il G. che era egregiamente preparato a trattare questo tema, per la ricca cultura giuridica ed economica, l'esamina a fondo, sotto ogni suo aspetto con rara acutezza, e dall'analisi attenta e precisa può senza sforzo arrivare ad un prospetto sintetico di bella evidenza e di animato rilievo.

E come gli è facile esporre con tanta efficacia la legislazione sindacale fascista, così la dimestichezza degli studi giuridici gli consente di lumeggiare con grande limpidezza la riforma costituzionale effettuata dal Governo nazionale.

Guido Pighetti, in una prefazione al volume del Gianturco (che è dedicato a S. E. Giuseppe De Michelis), ha dato dell'opera del giovanissimo autore un giudizio di fervido elogio, a cui ogni lettore non può non associarsi (1).

ISTITUTO COLONIALE ITALIANO, *Annuario delle Colonie italiane*, 1926. Roma, cooperativa tipografica Castaldi, 1926.

« Il presente Annuario si propone di colmare una lacuna della nostra letteratura coloniale, fin oggi, da diverse parti, lamentata e deplorata, qual'è quella di un indicatore che, con rigore di ricerche e con precisione di dati, esponga brevemente le condizioni, gli ordinamenti, le attività, i prodotti ecc. dei nostri possedimenti coloniali, per informarne gli uffici pubblici, le banche, le ditte commerciali ed in generale tutti coloro che, per ragioni di studio, di affari, ecc., hanno bisogno di notizie sicure sulle nostre colonie.

« A tale scopo corrisponde l'altro di fornire, con questo Annuario, un efficace strumento di propaganda economica ed un mezzo di collegamento diretto tra produttori e consumatori coloniali e viceversa ».

Così la *Prefazione*. Due scopi, dunque, si propone l'Annuario, ed ambedue, a chi esamini diligentemente il volume presentato con molta eleganza di tipi e con ricchezza di dati, appaiono pienamente conseguiti.

(1) Sulla riforma sindacale, sulla quale esiste ormai una ricca letteratura, si può vedere con profitto anche lo studio di G. Costanzo, *Il nuovo ordinamento sindacale in Italia*, in *Rivista internazionale delle istituzioni economiche e sociali*, edita dall'I. I. d'A., luglio-settembre 1926.

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, *Législation et conditions du travail dans l'industrie au Japon*, par IWAO F. AYUSAWA. Genève, 1926.

In nessun paese, forse, la legislazione del lavoro e le condizioni generali dell'industria non hanno subito così profondi cambiamenti come nel Giappone in questi ultimi anni. L'inizio di tale periodo ha più o meno coinciso colla fondazione, nel 1919, dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Da allora, la legislazione sociale giapponese e il miglioramento delle condizioni generali del lavoro sono in progresso continuo. Tuttavia, non ostante il bisogno d'informazione sempre più vivo che s'è manifestato negli altri paesi, una letteratura che tratti di tali questioni in modo scientifico e completo, non esiste che in Giappone.

La settima sessione della Conferenza internazionale del Lavoro (Ginevra, 1925) incaricò il B. I. T. di fare un'inchiesta sulle condizioni del lavoro in alcuni paesi asiatici, compreso il Giappone, e fra breve le conclusioni di detta inchiesta saranno portate a conoscenza del pubblico. Frattanto, il presente studio, dovuto al sig. Iwao F. Ayusawa, è stato pubblicato a cura del B. I. T., non a titolo di rapporto provvisorio, ma come un'opera d'informazione basata sui più recenti documenti e tale da rendere conto con esattezza dello stato attuale delle condizioni del lavoro e della legislazione sociale nel Giappone.

CONFEDERACIÓN REGIONAL OBRERA MEXICANA, *Memoria* 1926. Messico, 1926.

Rapporto del Comitato centrale della Confederazione regionale messicana sulle origini e sull'attività di questa organizzazione. Il rapporto contiene un gran numero di informazioni e di statistiche sul movimento operaio nella repubblica messicana e sui principali fatti sociali dal marzo 1924 al marzo 1926.

CARPENTER NILES, *Relative Population Densities and Immigration Policy of the United States* (University of Buffalo Studies, vol. IV, n. 1, February 1925. Monographs in Sociology n° 1, published under the direction of the Committee on Publication of the Roswell Park Publication Fund).

Dopo avere esposto le densità relative delle popolazioni dei principali paesi del mondo, l'A. conclude che, benchè posseggano ottime condizioni climatiche, gli Stati Uniti hanno una popolazione molto meno densa che i paesi favoriti come essi dallo stesso punto di vista. La politica restrittiva dell'immigrazione ostacola la tendenza fondamentale delle popolazioni di quei paesi a recarsi a cercare negli S. U. migliori condizioni di vita. Tale politica avrà necessariamente ripercussioni sfavorevoli sull'avvenire sociale ed economico di detti popoli, provocherà il loro risentimento e il desiderio di violare i regolamenti restrizionisti.

PREISS M. E. F., *Brasilien als Asyl für Auswanderer deutscher Zunge*. Bre-  
genz, Eigenverlag der Verfasser, 1925.

Gli autori che hanno viaggiato in Brasile sulla fine del 1924 e sugli inizi del 1925, si sono proposti di informare il futuro emigrante sul paese. I diversi capitoli trattano del clima, delle condizioni economiche, della mano d'opera industriale, delle piantagioni di caffè, della vita del colono, della situazione delle donne, delle condizioni di viaggio. Gli autori danno un'esposizione della legislazione del lavoro e concludono essere difficilissimo guadagnarsi da vivere al Brasile. Essi rilevano che le piantagioni di caffè non sono tutte buone ed espongono le condizioni di vita degli operai nelle *fazendas* sotto ogni loro aspetto. Per riuscire, il colono deve essere in grado di adattarsi alla sua nuova vita: il che, se è vero per ogni paese d'oltre mare, più vero è ancora pel Brasile. Un capitolo speciale è dedicato all'importanza dell'adattabilità della donna dell'emigrante.

FUSS H., *Le recrutement et le placement des travailleurs étrangers* (estratto dal *Progrès social* del marzo 1926). Bruxelles, 1926.